SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino del fiume Adige

Autorità di bacino del fiume Arno

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Primovist» *(13A00224)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genaprost» *(13A00225)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lodine» *(13A00226)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solu Cortef» *(13A00227)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sereupin». *(13A00228)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carnitene». *(13A00229)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proscar». *(13A00230)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adriblastina». *(13A00231)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoladex». *(13A00232)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clenil». *(13A00233)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rovamicina». *(13A00234)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solian». *(13A00235)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deniban». *(13A00236)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feldene Cremadol». *(13A00237)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feldene Fast». *(13A00238)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Angizem». *(13A00239)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nottem». *(13A00240)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stilnox». *(13A00241)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Zentiva». *(13A00242)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pneumorel». *(13A00243)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trivastan». *(13A00244)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loniten». *(13A00245)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tildiem». *(13A00246)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diladel». *(13A00247)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sintrom». *(13A00248)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duphalac». *(13A00249)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Liometacen». *(13A00250)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flomax». *(13A00251)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naprosyn». *(13A00252)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xanax». *(13A00253)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itamidol». *(13A00254)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itami». *(13A00255)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corixil». *(13A00256)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grazax». *(13A00257)*
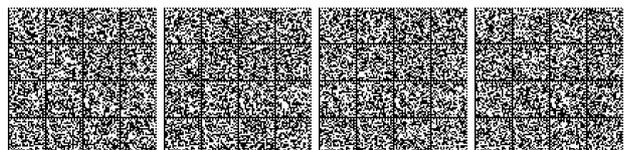
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zeldox». *(13A00258)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pilus». *(13A00259)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Norditropin». *(13A00260)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Folians». *(13A00261)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strattera». *(13A00262)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rupafin» *(13A00263)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepral» *(13A00264)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losec» *(13A00265)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copaxone» *(13A00266)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minotek» *(13A00267)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Accord Healthcare Italia». *(13A00268)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrineal» *(13A00269)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tevetenz» *(13A00270)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foster» *(13A00271)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ratacand Plus» *(13A00272)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Reminyl». *(13A00273)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Risperidone Ahcl». *(13A00274)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Frontal». *(13A00275)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Remy Stick». *(13A00276)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Onco Carbide». *(13A00277)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Levotuss». *(13A00278)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Aspirina». *(13A00279)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Metocal». *(13A00280)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanil Hexal». *(13A00281)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Hexal Ag». *(13A00282)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alateris». *(13A00283)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bemedrex». *(13A00284)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losartan Mylan Generics», con conseguente modifica degli stampati. *(13A00285)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Fidia», con conseguente modifica degli stampati. *(13A00286)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Igredex», con conseguente modifica degli stampati. *(13A00287)*
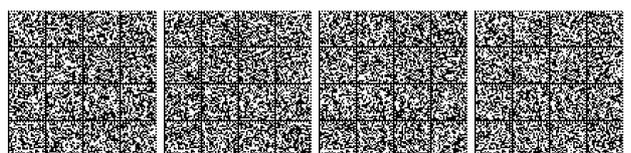
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Inuver», con conseguente modifica degli stampati. *(13A00288)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Foster», con conseguente modifica degli stampati. *(13A00289)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bikader», con conseguente modifica degli stampati. *(13A00290)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Betaistina Angenerico», con conseguente modifica degli stampati. *(13A00291)*

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società Piam Farmaceutici S.P.A. *(13A00206)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 dicembre 2012, n. **244**.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e modalità di esercizio della delega

1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:

a) dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;

b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

2. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalità di cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere *h)* e *m)*, e 2, lettera *d)*, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere *g)* e *m)*, e 2, lettera *d)*, sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo codice;

b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni
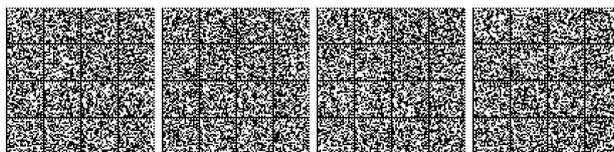
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:

1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;

2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente;

4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;

5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;

7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;

8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilità di una singola componente;

9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;

c) disciplina anche negoziale delle modalità di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie;

d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa;

e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessità di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune.

Art. 3.

Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale.

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;

b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;

c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;

d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;

e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n.183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della

differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione;

f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera *e)*;

g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera *a)*, l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, nonché, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;

i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica, è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;

m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere *a)* e *b)*, e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalità di cui alla lettera *e)*, e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonché sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere *e)*, *g)* e *m)*, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera *n)*, di criteri:

1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;

p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera *n)*, di una disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità, e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
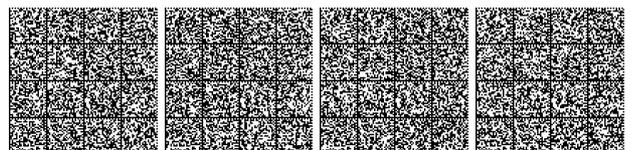
b) adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili;

c) garanzia della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonché, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera *a)* del presente comma anche attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilità interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Disposizioni in materia contabile e finanziaria

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:

a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera *d)* del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;

b) la legge di stabilità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;

c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative;

d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacità operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;

f) nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera *d)* del presente comma, sono attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 536 è sostituito dal seguente:

«Art. 536 *(Programmi)*. — 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e

dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.

5. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;

b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l'articolo 549 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 549-*bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate)*. — 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo».

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data è abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.

2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere *m)* e *n)*, e 2, lettera *d)*, il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *a)*, può essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza del predetto parere.
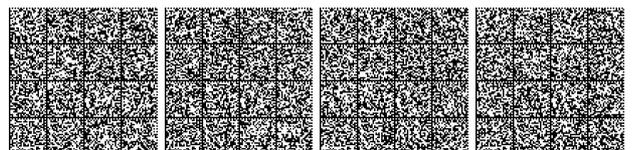
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3271):

Presentato dal Ministro della difesa (Giampaolo Di Paola) il 23 aprile 2012.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 2 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 16 e 17 maggio 2012; il 13, 20, 27 e 28 giugno 2012, il 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17, 18 e 25 luglio 2012; il 27 settembre 2012; il 3, 4, 9, 10, 16 e 17 ottobre 2012.

Esaminato in aula il 23 e 31 ottobre 2012; il 5 novembre 2012 e approvato il 6 novembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5569):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 13 novembre 2012 con pareri delle commissioni I, III, V, VIII, X, XI, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 13, 14, 28 e 29 novembre 2012; il 4 dicembre 2012.

Esaminato in aula il 4 e 5 dicembre 2012 e approvato l'11 dicembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2012.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010.

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 10, comma 3, 15, 16, 25, 26, 33 e 41 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, è il seguente:

«Art. 10. — (*Omissis*). 3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'art. 177.»;

«Art. 15 *(Attribuzioni del Ministero della difesa)*. — 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.

2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare
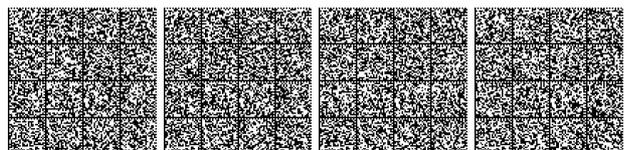
e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.»;

«Art. 16 *(Ordinamento)*. — 1. L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:

a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

b) area tecnico-operativa;

c) area tecnico-amministrativa;

d) area tecnico-industriale;

e) due uffici centrali;

f) Servizio assistenza spirituale;

g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;

h) Circolo ufficiali delle Forze armate.

2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.»;

«Art. 25 *(Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa)*. — 1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

2. Il Capo di stato maggiore della difesa:

a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;

b) è gerarchicamente sovraordinato:

1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;

2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;

3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;

c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.»;

«Art. 26 *(Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa)*. — 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;

c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3;

2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.

3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.»;

«Art. 33 *(Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri)*. — 1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'art. 26;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;

d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.

3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.»;

«Art. 41 *(Attribuzioni del Segretario generale della difesa)*. — 1. Il Segretario generale della difesa:

a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;

c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

d) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.».

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«Art. 17. — (*Omissis*). 4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 3:

— Il testo degli artt. 798, comma 1, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, è il seguente:

«Art. 798 *(Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)*. — 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissata a 190.000 unità.»;

«Art. 1014. — (*Omissis*). 3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Il testo dell'art. 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, è il seguente:

«Art. 4. — (*Omissis*). 96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.».

— Il testo degli artt. 1, comma 2, 19 e 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, è il seguente:

«Art. 1. — (*Omissis*). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.»;

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai
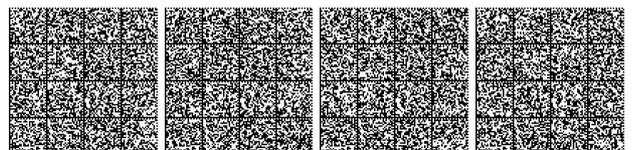
ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-*bis*. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.»;

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
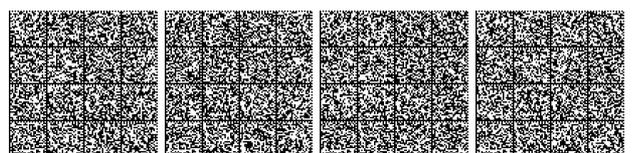
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

7-*bis*. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'art. 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, è il seguente:

«Art. 114 *(Aziende speciali ed istituzioni)*. — 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'àmbito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.».

— Il testo dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, è il seguente:

«Art. 138 (art. 139 T.U. 1926). — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 134-*bis*, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009, è il seguente:

«Art. 1 *(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo)*. — 1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-*bis*, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 12, 548, 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, è il seguente:

«Art. 12 *(Relazioni al Parlamento)*. — 1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;

c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;

d) gli altri elementi di cui all'art. 548.

2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.»;

«Art. 548 *(Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi)*. — 1. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;

c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo;

e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.»;

«Art. 619 *(Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio)*. — 1. Per le finalità di cui all'art. 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato art. 307, comma 2.».

— Il testo degli articoli 10, 40 e 51, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:

«Art. 10 *(Documento di economia e finanza)*. — 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'art. 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'at-

tuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
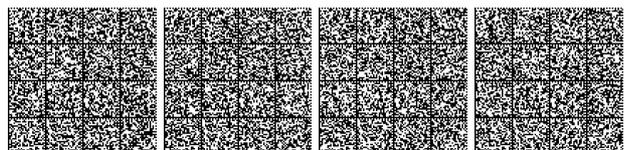
d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera *f)*, per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera *a)*;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *e)*, almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera *a)*, nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'art. 10-*bis*;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera *c)*, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera *a)*, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera *a)*, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e)*, e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera *b)*.

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'art. 11, comma 1, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.»;

«Art. 40 *(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna

correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'art. 3;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

g-*bis*) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.»;

«Art. 51. (*Omissis*). — 2. Con le eccezioni previste all'art. 40, comma 2, lettera *p)*, sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'art. 42, comma 1, lettera *f)*, ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera *f)*.».

— Il testo dell'art. 279, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1924, è il seguente:

«Art. 279. Agli effetti di cui al 3° comma dell'art. 50 della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti.».

— Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1994, è il seguente:

«Art. 8. — (*Omissis*). 4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.».

13G00013
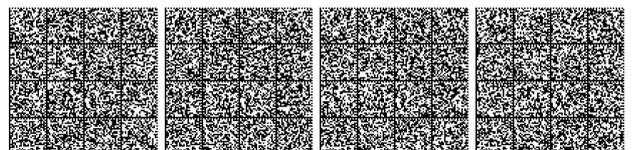
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2012.

Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che:

«Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (comma 1);

«Ai fini del presente decreto i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di commissari delegati.» (comma 2);

«Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.» (comma 4);

«I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.» (comma 5);

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate», il quale tra l'altro prevede che, su proposta dei presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole regioni»;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale», il quale tra l'altro prevede che «Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1, i presidenti delle regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta: *a)* la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012".»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in

particolare l'art. 3-*bis*, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione», il quale tra l'altro prevede che:

«I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 1);

«In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.» (comma 2);

«Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.» (comma 3);

«I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.» (comma 4);

«Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.» (comma 5);

«Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.» (comma 6);

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 ai sensi del citato art. 3-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2012;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che »le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.»;

Dovendosi provvedere alla concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità di operatività della stessa garanzia;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui

all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

3. La garanzia dello Stato è concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 2.

4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato.

5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 2.

1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 sono trasmesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.

3. Le modalità di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 260

13A00191

DECRETO 3 gennaio 2013.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2013 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
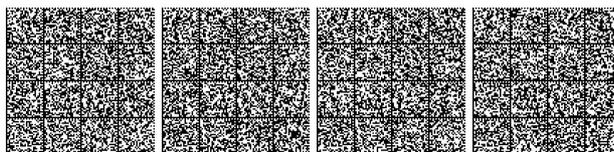
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2012;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2012 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,907%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,945%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 2,45%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2013 è pari al 3,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CODOGNO

13A00190

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 2,4D, sulla base del dossier CL55846CE di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del

10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva 2,4D;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva 2,4D;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 9 agosto 2002 che indica il 30 settembre 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva 2,4D fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo CL55846CE conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento LENTEMUL D, presentato dall'impresa Nufarm GmbH & Co. KG che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all. III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione a estensioni di taglie e cambio del nome, presentate dall'impresa titolare dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 2,4D;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CL55846CE, ottenuta dall' Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo CL55846CE conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **2,4D** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **CL55846CE** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	10219	LENTEMUL D	09/12/1999	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53 S2-S13-S20/21- S29-S36/37-S46-S60-S61** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm SAS**- Gallion (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK) - Estensione alla distribuzione negli stabilimenti: **Nufarn Italia S.r.l.-** Via Classicana (RA);
2.	4579	DISERBONE E 54	28/12/1981	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53 S2-S13-S20/21- S29-S36/37-S46-S60-S61** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm GmbH & Co KG**- Linz (A); **Nufarm SAS-** Gallion (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK) - Estensione alla distribuzione negli stabilimenti: **Nufarn Italia S.r.l.-** Via Classicana (RA); **Chemia S.p.A**.- S. Agostino (FE) - Estensione taglie: **1 l**

s.a. 2,4D FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

3.	4287	PANTOPUR D	20/031981	Nufarm Italia	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53 S2-S13-S20/21- S29-S36/37- S46-S60-S61** - Rinuncia alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm GmbH & Co KG**- Linz (A); **Diachem SpA** -Caravaggio (BG); **Sipcam SpA** – Salerano sul Lambro (LO); **Althaller Italia Srl** – San colombano al Lambro (MI)
4.	1635	ERBITOX LV 4	02/07/1975	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53 S2-S13-S20/21- S29-S36/37- S46-S60-S61** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm GmbH & Co KG**- Linz (A); **Nufarm SAS**- Gallion (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK)
5.	9076	2,4 DISERBIN E	31/12/1996	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53**; **S2-S13-S20/21-S29-S36/37- S46-S60-S61** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm GmbH & Co KG**- Linz (A); **Nufarm SAS**- Gallion (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK)

s.a. 2,4D FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

6.	11220	DESORMONE D	22/02/2002	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53 S2-S13-S20/21- S29-S36/37- S46-S60-S61** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm SAS**- Gallion (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK)
7.	177	FRUMEX 450	01/12/1971	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53 S2-S13-S20/21- S29-S36/37- S46-S60-S61** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Nufarm GmbH & Co KG**- Linz (A); **Nufarm SAS**- Gallion (F); **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK) - Estensione alla distribuzione presso gli stabilimenti: **Nufarm Italia S.r.l.**- (BO); **Scam**- Strada Bellaria (MO) - Cambio nome da: **Frumex 24**
8.	12260	TECNO CONTROL EXTRA	14/03/2005	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53 S2-S13-S20/21- S29-S36/37- S46-S60-S61** - Estensione alla produzione nello stabilimento: **Nufarm UK Ltd** - West Yorkshire (UK) - Estensione alla distribuzione nello stabilimento: **Nufarm Italia S.r.l.**- via Guelfa 5 (BO) - Cambio nome da: **Tecno Control Plus**

s.a. 2,4D FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

9.	1148	FITONEX 54 D	26/04/1973	Agriphar S.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R22-R43-R51/53**; **S2-S13-S20/21-S29-S36/37- S46-S60-S61**

s.a. 2,4D FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi
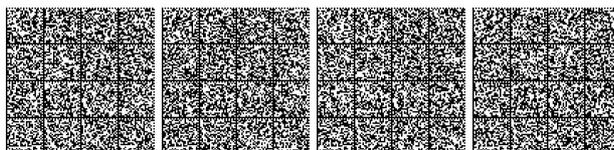
LENTEMUL® D

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

LENTEMUL® D
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sotto forma di etilesilestere g 61,7
(= 678 g/l) corrispondente a g 40,9 (=**450 g/l**)
di 2,4-D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene "Glicole etilenico"

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm S.A.S. – 28 Boulevard Camélinat – 92233 – Gennevilliers – France.
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno, 17/a – Milano

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse 25 – A 4021 LINZ (AUSTRIA);
Nufarm SAS - Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (FRANCE);
Nufarm UK Ltd - Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire (UK).

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Sede operativa Via Guelfa,5 – 40138 Bologna - Tel. 051 0394022
GOWAN Italia S.p.A. Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911
Registrazione N° 10219 del 09/12/1999 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 1 – 5 – 10

Partita N. :

® Marchio registrato gruppo Nufarm

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC**: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
CARATTERISTICHE
LENTEMUL® D è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili a LENTEMUL® D:
Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a LENTEMUL® D:
Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego
FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE
Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.
LENTEMUL® D si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,8 e 1,2 litro per ettaro.** Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti, mediamente sensibili.
Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ
LENTEMUL® D non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO

FITOTOSSICITÀ
LENTEMUL® D non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **LENTEMUL® D** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

DISERBONE® E54

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

DISERBONE® E54
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sotto forma di etilesilestere g 61,7
(= 678 g/l) corrispondente a g 40,9 (=**450 g/l**)
di 2,4-D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene "Glicole etilenico"

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm S.A.S. – 28 Boulevard Camélinat – 92233 – Gennevilliers – France.
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno, 17/a – Milano

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse 25 – A 4021 LINZ (AUSTRIA);
Nufarm SAS - Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (FRANCE);
Nufarm UK Ltd - Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire (UK).

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna – Telefono 051 - 0394022;
Chemia Spa – S.Agostino (FE) - Telefono 0532 - 848477

Registrazione N°**04579** del 28/12/1981 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 1 – 5 – 10

Partita N. :

® Marchio registrato gruppo Nufarm

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC**: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

DISERBONE® E54 è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili a DISERBONE® E54:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a DISERBONE® E54:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.

DISERBONE® E54 si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,8 e 1,2 litro per ettaro.** Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti, mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ

DISERBONE® E54 non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO

FITOTOSSICITÀ

DISERBONE® E54 non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **DISERBONE® E54** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17 DIC. 2012

PANTOPUR® D

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

PANTOPUR® D

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sotto forma di etilesilestere g 61,7
(= 678 g/l) corrispondente a g 40,9 (=**450 g/l**)
di 2,4-D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene "Glicole etilenico"

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno, 17/a – Milano
Sede amm.va Via Guelfa,5 – 40138 Bologna - Tel. 051 0394022

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse 25 – A 4021 LINZ (AUSTRIA);

Registrazione N° 4287 del 20/03/1981 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 0,5 - 1 – 5 – 10 - 20

Partita N. :

® Marchio registrato gruppo Nufarm

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC**: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
CARATTERISTICHE

PANTOPUR® D è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili a PANTOPUR® D:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a PANTOPUR® D:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.

PANTOPUR® D si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,8 e 1,2 litro per ettaro.** Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti, mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ

PANTOPUR® D non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO

FITOTOSSICITÀ

PANTOPUR® D non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **PANTOPUR® D** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17 DIC. 2012

ERBITOX® LV4

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

ERBITOX® LV4

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sotto forma di etilesilestere g 61,7
(= 678 g/l) corrispondente a g 40,9 (=**450 g/l**)
di 2,4-D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene "Glicole etilenico"

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm S.A.S. – 28 Boulevard Camélinat – 92233 – Gennevilliers – France.
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno, 17/a – Milano,
sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel: 051 0394022

OFFICINA DI PRODUZIONE:
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina);
AgriFormula SRL – Paganica (L'Aquila)
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse 25 – A 4021 LINZ (AUSTRIA);
Nufarm SAS - Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (FRANCE);
Nufarm UK Ltd - Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire (UK).

Registrazione N°01635 del 02/07/1975 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 1 – 5 – 10 - 20

Partita N. :

® Marchio registrato

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC**: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

ERBITOX® LV4 è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili a ERBITOX® LV4:
Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a ERBITOX® LV4:
Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.

ERBITOX® LV4 si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,8 e 1,2 litro per ettaro.** Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti, mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ

ERBITOX® LV4 non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO

FITOTOSSICITÀ

ERBITOX® LV4 non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **ERBITOX® LV4** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17 DIC. 2012

2,4 DISERBIN E

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

2,4 DISERBIN E

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sotto forma di etilesilestere g 61,7
(= 678 g/l) corrispondente a g 40,9 (=**450 g/l**)
di 2,4-D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene “Glicole etilenico”

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm S.A.S. – 28 Boulevard Camélinat – 92233 – Gennevilliers – France.
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno, 17/a – Milano
Sede amministrativa Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel 051 0394022

OFFICINA DI PRODUZIONE:
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina);
AgriFormula SRL – Paganica (L'Aquila);
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse 25 – A 4021 LINZ (AUSTRIA);
Nufarm SAS - Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (FRANCE);
Nufarm UK Ltd - Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire (UK).

Registrazione N°09076 del 31/12/1996 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 1 – 5 – 10 - 20

Partita N. :

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC**: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

2,4 DISERBIN E è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili a 2,4 DISERBIN E:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a 2,4 DISERBIN E:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.

2,4 DISERBIN E si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,8 e 1,2 litro per ettaro.** Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti, mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ

2,4 DISERBIN E non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO

FITOTOSSICITÀ

2,4 DISERBIN E non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **2,4 DISERBIN E** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 17 DIC. 2012

DESORMONE® D

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

DESORMONE® D

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sotto forma di etilesilestere g 61,7
(= 678 g/l) corrispondente a g 40,9 (=**450 g/l**)
di 2,4-D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene "Glicole etilenico"

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm S.A.S. – 28 Boulevard Camélinat – 92233 – Gennevilliers – France.
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno, 17/a – Milano
Sede amministrativa Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse 25 – A 4021 LINZ (AUSTRIA);
Nufarm SAS - Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (FRANCE);
Nufarm UK Ltd - Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire (UK);
Torre Unipersonale Srl – Torrenieri (Siena – IT);
ALTHALLER ITALIA Srl – San Colombano al Lambro (Milano - IT)

Registrazione N° 11220 del 22/02/2002 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 0,5 - 1 - 5 - 10

Partita N. :

® Marchio registrato gruppo Nufarm

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC**: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

DESORMONE® D è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili a DESORMONE® D:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a DESORMONE® D:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.

DESORMONE® D si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,8 e 1,2 litro per ettaro.** Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti, mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ

DESORMONE® D non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO

FITOTOSSICITÀ

DESORMONE® D non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **DESORMONE® D** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

17 DIC. 2012

FRUMEX 450

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

FRUMEX 450

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sotto forma di etilesilestere g 61,7
(= 678 g/l) corrispondente a g 40,9 (=**450 g/l**)
di 2,4-D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene "Glicole etilenico"

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm S.A.S. – 28 Boulevard Camélinat – 92233 – Gennevilliers – France.
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno, 17/a – Milano

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse 25 – A 4021 LINZ (AUSTRIA);
Nufarm SAS - Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (FRANCE);
Nufarm UK Ltd - Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire (UK);
SCAM – Strada Bellaria, 164 – Modena (ITALIA).

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Sede operativa Via Guelfa,5 – 40138 Bologna - Tel. 051 0394022
SCAM – Strada Bellaria, 164 – Modena.

Registrazione N°00177 del 01/12/1971 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 0,5 - 1 – 3 - 5 – 10

Partita N. :

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC**: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

FRUMEX 450 è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili a FRUMEX 450:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a FRUMEX 450:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.

FRUMEX 450 si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,8 e 1,2 litro per ettaro.** Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti, mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ

FRUMEX 450 non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO

FITOTOSSICITÀ

FRUMEX 450 non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **FRUMEX 450** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

17 DIC. 2012

TECNOCONTROL EXTRA

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

TECNOCONTROL EXTRA
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sotto forma di etilesilestere g 61,7
(= 678 g/l) corrispondente a g 40,9 (=**450 g/l**)
di 2,4-D acido.

Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene "Glicole etilenico"

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm S.A.S. – 28 Boulevard Camélinat – 92233 – Gennevilliers – France.
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Majno, 17/a – Milano

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse 25 – A 4021 LINZ (AUSTRIA);
Nufarm SAS - Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (FRANCE);
Nufarm UK Ltd - Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire (UK);
SCAM – Strada Bellaria, 164 – Modena (ITALIA).

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Sede operativa Via Guelfa,5 – 40138 Bologna - Tel. 051 0394022
S.I.V.A.M. SpA – Via Scarlatti,30 – Milano
Registrazione N°12260 del 14/03/2005 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 0,5 - 1 – 3 - 5 – 10 - 20

Partita N. :

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC**: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

TECNOCONTROL EXTRA è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili a TECNOCONTROL EXTRA:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili a TECNOCONTROL EXTRA:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.

TECNOCONTROL EXTRA si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,8 e 1,2 litro per ettaro.** Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti, mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ

TECNOCONTROL EXTRA non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO

FITOTOSSICITÀ

TECNOCONTROL EXTRA non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **TECNOCONTROL EXTRA** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

17 DIC. 2012

FITONEX 54 D

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI POST-EMERGENZA DI FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE
Tipo di formulazione: Emulsione olio/acqua

FITONEX 54 D
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
2,4-D estere sotto forma di 2-etilesilestere g 61,7 (= 678g/l) corrispondente a g 40,9 (= 450 g/l) di 2,4-D acido
Coformulanti quanto basta a 100 grammi
Contiene "Glicole etilenico"

FRASI DI RISCHIO Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

Agriphar s.a. - 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgio
Tel. 003243859711

Distribuito da AGRIPHAR ITALIA S.R.L - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI SRL - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / AGRICHEM - Koopvaardijweg 9 -4906 CV Oosterhout, Olanda / AGRO-SAN Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. - Valikonagi Cad. Sonu - Yapi Kredi Bankasi Vakif Apt. Kat:3/3 - 80220 Nisantasi – Istanbul - Turkiye / ALTHALLER ITALIA S.R.L. - Strada Comunale per Campagna n. 5 - San Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / CHIMAC S.A. - Rue De Renory n. 26 B-4102 Ougree - Belgium / DIACHEM SPA - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG) / NUFARM UK LIMITED - Wyke Bradford - Wes Yorkshire BD129 EJ - England / SCAM S.p.A. - ViA Bellaria n. 164 - Modena / TORRE S.r.l. - Via Pian D'Asso - Torrenieri Fraz. di Montalcino (SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1148 del 26/04/1973
Riferimento partita n.: CONTENUTO: ℓ 1

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
CARATTERISTICHE
FITONEX 54 D è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficacie anche a temperature relativamente basse, (non inferiori a 8 °C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.
Erbe infestanti sensibili al FITONEX 54 D:
Sinapis arvensis (Senape selvatica), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Chenopodium album*, (Farinello comune), *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Vicia spp.* (Veccia).
Erbe infestanti mediamente sensibili al FITONEX 54 D:
Plantago spp. (Piantaggini), *Anagallis arvensis* (Centocchio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Taraxacum officinale* (Soffione), *Urtica urens* (Ortica minore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Rumex acetosella* (Acetosa minore), *Euphorbia heliscopia* (Erba calenzuola), *Vicia angustifolia* (Veccia), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga).
Dosi – Epoche – Modalità d'impiego
Frumento, orzo, avena, segale
Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita.
Il FITONEX 54 D si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra 0,8 e 1,2 litri per ettaro. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti mediamente sensibili.
Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITA
Il FITONEX 54 D non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO L'ANNO
FITOTOSSICITA'
Il FITONEX 54 D non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegato per il trattamento con il FITONEX 54 D devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2012

13A00194
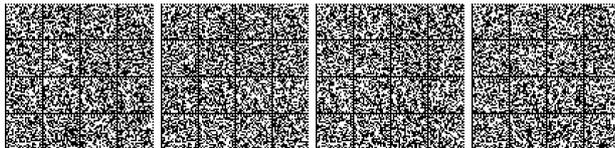
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» registrata con regolamento (CE) n. 1028/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1028/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Amarene Brusche di Modena;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio produttori Amarene Brusche di Modena, con sede presso la Camera di commercio di Modena, Via Ganaceto n. 134, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Amarene Brusche di Modena;

Vista la nota protocollo n. 4836 del 30 novembre 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2012, con la quale il Consorzio produttori Amarene Brusche di Modena, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Amarene Brusche di Modena, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Amarene Brusche di Modena in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio produttori Amarene Brusche di Modena, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Amarene Brusche di Modena, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Amarene Brusche di Modena che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio produttori Amarene Brusche di Modena e trasmesso con nota n. 4836 del 30 novembre 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Amarene Brusche di Modena, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

13A00187
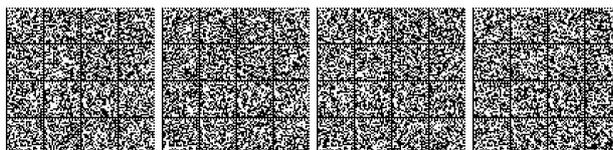
DECRETO 27 dicembre 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio» registrata con regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Bruzio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Bruzio, con sede in Cariati (CS), Via Magenta n. 33, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Bruzio;

Vista la nota protocollo n. 4837 del 30 novembre 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 15 novembre 2012, con la quale il Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Bruzio, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Bruzio, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Bruzio in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Bruzio, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Bruzio, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Bruzio che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Bruzio e trasmesso con nota n. 4837 del 30 novembre 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Bruzio, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

13A00188

DECRETO 27 dicembre 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «"Piadina Romagnola/Piada Romagnola"» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di promozione della Piadina Romagnola CO.P.ROM., con sede in Rimini, Via Marecchiese n. 22, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 5580 del 7 dicembre 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di promozione della Piadina Romagnola CO.P.ROM., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di promozione della Piadina Romagnola CO.P.ROM., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione "Piadina Romagnola/Piada Romagnola".

Art. 2.

La denominazione "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

13A00189

DECRETO 28 dicembre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.», in Fano nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 e successive m. e i. relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 e successive m. e i. relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 051 B del 15 giugno 2000, con scadenza il 14 giugno 2016 rilasciato dall'Ente di accreditamento ACCREDIA;

Visto l'art. 2 del decreto n. 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto n. 23734 del 12 ottobre 2011 che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall' Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari;

Visto il decreto n. 28243 del 31 ottobre 2012 che proroga sino al 31 dicembre 2012 l'iscrizione di «Suolo e Salute S.r.l.» nell'elenco di cui all'art 14 comma 7 della legge n. 526/99;

Considerato che la documentazione di sistema di «Suolo e Salute S.r.l.» è risultata conforme alla normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo «Suolo e Salute S.r.l.» con sede in Fano (PU), via Paolo Borsellino n. 12/B, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Art. 2.

2. L'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

13A00314

DECRETO 31 dicembre 2012.

Autorizzazione al laboratorio «Università degli studi di Perugia – Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E
DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 10 ottobre 2012 e perfezionata in data 24 dicembre 2012 dal laboratorio Università degli studi di Perugia – Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra, ubicato in Casalina di Deruta (PG), via Corrotaldo snc, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 ottobre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Università degli studi di Perugia – Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra, ubicato in Casalina di Deruta (PG), via Corrotaldo snc, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Simona Floridi.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Università degli studi di Perugia – Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009

13A00318

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «LA.TA. Costruzioni – Società Cooperativa», in Montalbano Jonico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. 12 settembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «LA.TA. Costruzioni - Società Cooperativa» con sede in Montalbano Jonico (MT), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice fiscale e l'Avv. Valeria Russillo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore Avv. Valeria Russillo, del 9 novembre 2012, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Luigi Giuseppe Papaleo nato a Lagonegro (PZ) il 27 maggio 1969, con studio in Via Prov.le Melara n. 9 - 85044 Lauria (PZ), è nominato commissario liquidatore della società «LA.TA. Costruzioni - Società Cooperativa» con sede in Montalbano Jonico (MT), codice fiscale n. 01122850777, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice fiscale, con precedente D.D. 12 settembre 2012, in sostituzione dell'Avv. Valeria Russillo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00330

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Raster Service – Società Cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancato accertamento del 21 giugno 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 200923 del 27 settembre 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Raster Service - Società Cooperativa» con sede in Bari, costituita in data 15 febbraio 2006, codice fiscale n. 06422400728, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del Codice civile e il Rag. Massimiliano Sciannameo, nato a Bari il 4 giugno 1973, con studio in Via Michele Mitolo n. 11/a - 70124 Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00331

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Il Trullo Società Cooperativa Edilizia Popolare Economica», in Cisternino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 31 marzo 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 221894 del 26 ottobre 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Il Trullo Società Cooperativa Edilizia Popolare Economica» con sede in Cisternino (BR), costituita in data 29 dicembre 1999, C.F. 01874710740, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Prof. Salvatore De Vitis, nato a Nardò (LE) il 26 febbraio 1969, con studio in Via Boncompagni n. 93 – 00187 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00332

DECRETO 27 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Motortecnica Services - Società Cooperativa», in Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. 12 settembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Motortecnica Services - Società Cooperativa» con sede in Potenza, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'Avv. Valeria Russillo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore Avv. Valeria Russillo, pervenuta in data 15 novembre 2012, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il Rag. Gennaro Tortorella nato a Sala Consilina (SA) il 18 agosto 1962, con studio in Via dei Gerani snc - 85042 Lagonegro (PZ), è nominato commissario liquidatore della società «Motortecnica Services - Società Cooperativa» con sede in Potenza, codice fiscale n. 01675450769, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice fiscale, con precedente D.D. 12 settembre 2012, in sostituzione dell'Avv. Valeria Russillo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00329

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 dicembre 2012.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina FV n. 339/2012).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Considerato che, in virtù dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di A.I.C. di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'A.I.C. e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di A.I.C. dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

Tenuto conto che le ditte titolari di A.I.C. di alcuni dei medicinali, riportati nell'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo nella quale hanno comunicato di non avere più interesse alla commercializzazione di alcune confezioni, rinunciando per queste al rinnovo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 26 e 27 settembre 2012;

Ritenuto necessario stabilire un termine per il ritiro dal commercio delle scorte già prodotte, al fine di prevenire ogni possibile rischio per la salute pubblica derivante dal mantenimento in commercio di medicinali ormai privi di A.I.C. e, di conseguenza, sottratti agli obblighi e responsabilità che la normativa prevede a carico del titolare;

Determina:

Art. 1.

1. Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente determinazione, non sono rinnovate.

2. Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

3. La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2012

Il dirigente: FERRAZIN
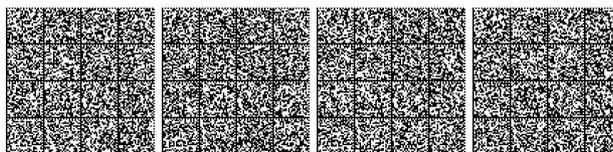
ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA			
AIC	**MEDICINALE**	**CONFEZIONE**	**DITTA**
031842038	KAFENAC	"150 MG/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FLACONCINI + 6 FIALE SOLVENTE 4 ML	ALMIRALL SPA
031842040	KAFENAC	"200 MG SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	ALMIRALL SPA
032773018	AIRTAL	"200 MG SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	ALMIRALL SPA
032773044	AIRTAL	"150 MG/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FLACONCINI POLVERE + 6 FIALE SOLVENTE 4 ML	ALMIRALL SPA
029222015	SCALPICIN	"0,50 G/100 G SOLUZIONE DERMATOLOGICA" 1 FLACONE DA 50 ML	COMBE INTERNATIONAL LTD
036632014	SINDETAL	20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE	D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.
036632026	SINDETAL	"40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE	D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.
034432017	EFFEGYN	"80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	EFFIK ITALIA S.P.A.
034292021	NIKLOD	"100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE CON LIDOCAINA 1%" 12 FIALE 3,3 ML	I.B.N. SAVIO S.R.L.
031117017	ACICLOVIR IDI	"5% CREMA% TUBO 3 G	IDI FARMACEUTICI S.R.L.
031117056	ACICLOVIR IDI	"800 MG/10 ML SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	IDI FARMACEUTICI S.R.L.
031117068	ACICLOVIR IDI	"800 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE DIVISIBILI	IDI FARMACEUTICI S.R.L.
037253010	KEYVEN	50 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE FLACONCINO DA 20 ML	KEDRION S.P.A.
037253022	KEYVEN	50 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE FLACONCINO DA 50 ML + SET INFUSIONALE	KEDRION S.P.A.
037253034	KEYVEN	"50 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONCINO DA 100 ML + SET INFUSIONALE	KEDRION S.P.A.

037253046	KEYVEN	"50 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONCINO DA 200 ML + SET INFUSIONALE	KEDRION S.P.A.
029332032	LIDOCAINA CLORIDRATO MOLTENI	"100 MG/10 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE 10 ML	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
029332044	LIDOCAINA CLORIDRATO MOLTENI	"200 MG/10 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE 10 ML	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
029332057	LIDOCAINA CLORIDRATO MOLTENI	"20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE"1 FLACONCINO 50 ML	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
036956011	GLIMEPIRIDE MOLTENI	"2 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
036956023	GLIMEPIRIDE MOLTENI	"2 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
036956035	GLIMEPIRIDE MOLTENI	"2 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
036956047	GLIMEPIRIDE MOLTENI	"2 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
036956050	GLIMEPIRIDE MOLTENI	"2 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
036956062	GLIMEPIRIDE MOLTENI	"2 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
036956074	GLIMEPIRIDE MOLTENI	"2 MG COMPRESSE" 120 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
026949026	FLUSSOREX	"500 MG/4ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE 4 ML	LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.P.A.
026949040	FLUSSOREX	"1000 MG/4ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE 4 ML	LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.P.A.
022283016	REPARIL GEL	"1% GEL" TUBO 40 G	MADAUS GMBH
022283030	REPARIL GEL	"2% GEL" TUBO 40 G	MADAUS GMBH
033801010	ALLERKET	"1 MG/5 ML SCIROPPO CON ZUCCHERO" FLACONE 200 ML	PULITZER ITALIANA S.R.L.
033801034	ALLERKET	"2 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE	PULITZER ITALIANA S.R.L.
027644018	PNEUMO 23	"SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 0,5 ML.	SANOFI PASTEUR MSD S.P.A.

034872010	PIPERACILLINA SIGMA TAU GENERICS	"POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONCINO 1 G + FIALA SOLVENTE 2 ML	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
034872022	PIPERACILLINA SIGMA TAU GENERICS	"POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONCINO 2 G + FIALA SOLVENTE 4 ML	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
033191014	LORAZEPAM TEVA	"1 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	TEVA ITALIA S.R.L.

13A00328

DETERMINA 7 gennaio 2013.

Riclassificazione del medicinale «Ibuprofene Actavis PTC» (ibuprofene), ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 7/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società ACTAVIS GROUP PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IBUPROFENE ACTAVIS PTC (ibuprofene);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 400 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 novembre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUPROFENE ACTAVIS PTC (ibuprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 039903176/M (in base 10) 161RY8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C-bis

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUPROFENE ACTAVIS PTC (ibuprofene) è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).
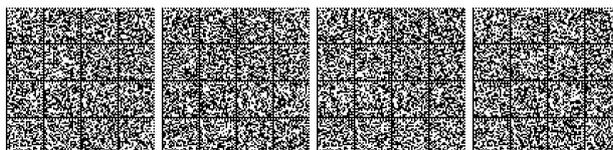
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00346

DETERMINA 7 gennaio 2013.

Riclassificazione del medicinale «Rebif» (interferone beta), ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 8/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto la determinazione 14 novembre 2011 con la quale la società MERCK SERONO EUROPE LIMITED è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale REBIF ;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 8,8 mcg (2,4 milioni *UI)* e 22 mcg (6 milioni *UI)* – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa preriempita" confezione inizio trattamento: 6 siringhe preriempite 0,2 ml (12 milioni UI/ml) da 8,8 mcg e 6 siringhe preriempite 0,5 ml (12 milioni UI/ml) da 22 mcg e da 8,8 mcg (2,4 milioni *UI)* e 22 mcg (6 milioni *UI)* – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna preriempita" confezione inizio trattamento: 6 penne preriempite 0,2 ml (12 milioni UI/ml) da 8,8 mcg e 6 penne preriempite 0,5 ml (12 milioni UI/ml) da 22 mcg

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 25/07/2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 17 ottobre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;
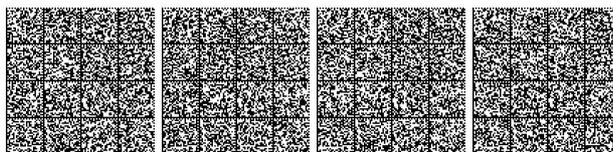
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REBIF (interferone beta) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

“8,8 mcg (2,4 milioni *UI)* e 22 mcg (6 milioni *UI)* – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – siringa preriempita” confezione inizio trattamento: 6 siringhe preriempite 0,2 ml (12 milioni UI/ml) da 8,8 mcg e 6 siringhe preriempite 0,5 ml (12 milioni UI/ml) da 22 mcg

AIC N. 034091102/E (in base 10) 10JD2Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A nota 65

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 764,36

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1261,49

Confezione

“8,8 mcg (2,4 milioni *UI)* e 22 mcg (6 milioni *UI)* – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – penna preriempita” confezione inizio trattamento: 6 penne preriempite 0,2 ml (12 milioni UI/ml) da 8,8 mcg e 6 penne preriempite 0,5 ml (12 milioni UI/ml) da 22 mcg

AIC N. 034091177/E (in base 10) 10JD59 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A nota 65

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 764,36

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1261,49

Validità del contratto:

24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REBIF (interferone beta) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Roma, 7 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00347

DETERMINA 7 gennaio 2013.

Rinegoziazione del medicinale «Nicozid» (isoniazide), ai sensi dell’art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 9/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società PIAM FARMACEUTICI S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NICOZID;

Vista la domanda con la quale la ditta PIAM FARMACEUTICI S.P.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale NICOZID;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NICOZID (isoniazide) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

50 compresse 200 mg

AIC N. 006455036 (in base 10) 064ZRW (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 7,90

Validità del contratto:

24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NICOZID (isoniazide) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00348

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e il Consorzio Territori Di Vini - Rimodulazione. (Delibera n. 116/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun

stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 20072013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008 n. C(2008) 7843 con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20 marzo 2006 recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 luglio 2007, n. 463 di modifica e codificazione della circolare del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 25 (*G.U.* n. 144/2006) con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con il «Consorzio Territori DiVini», il contratto per la formazione di una filiera che comprende tra i vini più famosi DOC e DOCG italiani, prodotti nelle regioni Piemonte, Toscana e Veneto (ex aree obiettivo 2 e phasing-out);

Vista la propria delibera 29 novembre 2007, n. 130 (*G.U.* n. 123/2008) con la quale è stata approvata la proposta di aggiornamento del contratto di filiera «Consorzio Territori DiVini», avanzata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a seguito delle variazioni intervenute con la presentazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese beneficiarie;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0011729 del 26 luglio 2012, con la quale viene sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta di aggiornamento del piano degli investimenti relativo al contratto di filiera «Consorzio Territori DiVini», al fine di rimodulare, a favore di alcuni dei maggiori produttori di vini DOC e DOCG italiani, le risorse finanziarie che si sono rese disponibili sia per le rinunce totali o parziali da parte di alcune imprese consorziate, sia per la riduzione degli investimenti e delle relative agevolazioni operate dalle aziende viticole a causa delle condizioni sfavorevoli in cui versa il mercato in questi ultimi anni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di filiera «Consorzio Territori DiVini» di cui alle premesse, presentato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

1.1. Il contratto aggiornato prevede la riduzione degli investimenti ammissibili da 45.144.987,28 euro a 42.784.993,88 euro così articolati:

investimenti nelle aziende agricole 3.400.959,29 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 24.676.230,91 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera 10.001.945,45 euro;

investimenti in pubblicità dei prodotti 2.480.999,10 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo 2.224.859,14 euro.

1.2 Le agevolazioni totali si riducono da 25.134.955,51 euro a 21.927.573,10 euro, di cui 18.249.467,40 euro in conto capitale e 3.678.105,70 euro di finanziamento agevolato.

2. L'articolazione complessiva degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è riportata nella allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente la tabella 1 allegata alla delibera n. 130/2007 richiamata in premessa.

3. A modifica di quanto previsto dalla citata delibera n. 25/2006, gli investimenti di cui al precedente punto 1.1 dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2013, in conformità con la decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. 379/08/Italia A e della richiamata circolare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (*Gazzetta Ufficiale* n. 170/2012) allegata alla proposta, concernente criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 130/2007.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 11

ALLEGATO
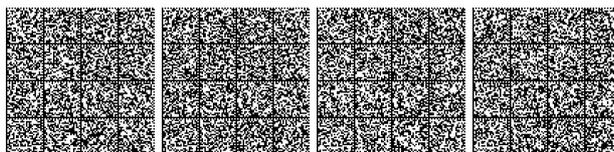
CONTRATTO DI FILIERA TERRITORI DIVINI

TABELLA RECANTE L' INTESITA' MASSIMA DELL'AIUTO ESL DETERMINATO PER CIASCUNA COLONNA DAL REGIME DI AIUTI 379/2008

	1A Investimenti nelle aziende agricole	2A Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		3A Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera			4A Investimenti in pubblicità dei prodotti		5A Investimenti in ricerca e sviluppo	Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
Denominazione beneficiario		Totale	40%	Totale	100%	50%	Totale	50%			
PIEM 01 -CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI	-	-	-	3.778.835,38	3.351.281,73	427.553,65	333.333,33	333.333,33	407.963,00	4.520.131,71	4.139.688,22
Contributo in conto capitale	-	-	-	3.458.170,14	3.351.281,73	106.888,41	83.333,33	83.333,33	407.963,00		3.949.466,47
Finanziamento agevolato	-	-	-	106.888,41	-	106.888,41	83.333,33	83.333,33	-		190.221,75
PIEM 02 - CA'D CARUSSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
PIEM 03 - AZ. AGR. FORTETO DELLA LUJA SS	-	17.440,00	17.440,00	-	-	-	-	-	-	17.440,00	3.488,00
Contributo in conto capitale	-	3.488,00	3.488,00	-	-	-	-	-	-		3.488,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
PIEM 04 - AZ AGR SCAGLIOLA S.S	33.300,00	308.529,19	308.529,19	-	-	-	-	-	-	341.829,19	140.061,68
Contributo in conto capitale	8.325,00	61.705,84	61.705,84	-	-	-	-	-	-		70.030,84
Finanziamento agevolato	8.325,00	61.705,84	61.705,84	-	-	-	-	-	-		70.030,84
PIEM 05 - TENUTA VITIVINICOLA CASTELLO SS	33.775,91	3.040,00	3.040,00	-	-	-	-	-	-	36.815,91	9.051,98
Contributo in conto capitale	8.443,98	608,00	608,00	-	-	-	-	-	-		9.051,98
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
PIEM 06 - CASCINA CASTLET	140.019,97	234.139,64	234.139,64	-	-	-	-	-	-	374.159,61	163.665,84
Contributo in conto capitale	35.004,99	46.827,93	46.827,93	-	-	-	-	-	-		81.832,92
Finanziamento agevolato	35.004,99	46.827,93	46.827,93	-	-	-	-	-	-		81.832,92
PIEM 07 - CASA VINICOLA ABBAZIA SRL	-	359.256,65	359.256,65	-	-	-	-	-	-	359.256,65	71.851,33
Contributo in conto capitale	-	71.851,33	71.851,33	-	-	-	-	-	-		71.851,33
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 01 - CONSORZIO VINI CHIANTI CLASSICO	-	-	-	1.916.638,60	1.863.427,64	53.210,96	1.102.122,16	1.102.122,16	160.921,77	3.179.682,54	2.602.015,97
Contributo in conto capitale	-	-	-	1.876.730,38	1.863.427,64	13.302,74	275.530,54	275.530,54	160.921,77		2.313.182,69
Finanziamento agevolato	-	-	-	13.302,74	-	13.302,74	275.530,54	275.530,54	-		288.833,28
CHIANTI CLASSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 03 - AZ AGR LE CASE- GRASSI ROLANDC	28.367,49	-	-	-	-	-	-	-	-	28.367,49	7.040,00
Contributo in conto capitale	7.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-		7.040,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 04 - AZ AGR I CASALINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 05 - AZ AGR LA TORRE DI BINI GIOVANNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 06 - AZ AGR IL PINO SAS	38.823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.823,00	18.260,00
Contributo in conto capitale	9.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-		9.130,00
Finanziamento agevolato	9.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-		9.130,00
MASSIMO	57.193,73	20.931,05	20.931,05	-	-	-	-	-	-	78.124,78	18.484,64
Contributo in conto capitale	14.298,43	4.186,21	4.186,21	-	-	-	-	-	-		18.484,64
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 08 - AZ AGR TORRIANC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 09 - LE RACOLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 10 - AZ AGR MICIOLO	29.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000,00	7.250,00
Contributo in conto capitale	7.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-		7.250,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

TABELLA RECANTE L' INTESITA' MASSIMA DELL'AIUTO ESL DETERMINATO PER CIASCUNA COLONNA DAL REGIME DI AIUTI 379/2008

	1A Investimenti nelle aziende agricole	2A Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		3A Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera			4A Investimenti in pubblicità dei prodotti		5A Investimenti in ricerca e sviluppo	Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
Denominazione beneficiario		Totale	40%	Totale	100%	50%	Totale	50%			
TOSC 11 - ANTICA FATTORIA DI CASEROTT/	50.255,84	-	-	-	-	-	-	-	-	50.255,84	12.563,96
Contributo in conto capitale	12.563,96	-	-	-	-	-	-	-	-		12.563,96
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 12 - FATTORIA TOSCANELLA RIMAGGIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 13 - FATTORIA DI MERCATALE SS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 14 - AZ AGR PRUNETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 15 - AZ AGR PODERE VAL DELLE CORTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 16 - AZ AGR LE BONATTE	-	19.342,00	19.342,00	-	-	-	-	-	-	19.342,00	3.868,40
Contributo in conto capitale	-	3.868,40	3.868,40	-	-	-	-	-	-		3.868,40
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 17 - IL VILLINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 18 - FALCIANI RENZO	19.704,00	6.300,00	6.300,00	-	-	-	-	-	-	26.004,00	6.186,00
Contributo in conto capitale	4.926,00	1.260,00	1.260,00	-	-	-	-	-	-		6.186,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 19 - FATTORIA LE SANTE MARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 20 - AZ AGR IL PALAGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 22 - AZ AGR REGGINE-MARIOTTINI CARLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 23 - AZ AGR SAVIGNOLA PAOLINA	-	53.680,00	53.680,00	-	-	-	-	-	-	53.680,00	21.472,00
Contributo in conto capitale	-	10.736,00	10.736,00	-	-	-	-	-	-		10.736,00
Finanziamento agevolato		10.736,00	10.736,00	-	-	-	-	-	-		10.736,00
TOSC 24 - AZ AGR SANT' AGNESE	-	95.463,00	95.463,00	-	-	-	-	-	-	95.463,00	38.185,20
Contributo in conto capitale	-	19.092,60	19.092,60	-	-	-	-	-	-		19.092,60
Finanziamento agevolato		19.092,60	19.092,60	-	-	-	-	-	-		19.092,60
TOSC 25 - AZ AGR CASALGALLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 26 - LA CAMPORENA GIORGI GIORGIO		175.271,15	175.271,15	-	-	-	-	-	-	175.271,15	70.108,46
Contributo in conto capitale	-	35.054,23	35.054,23	-	-	-	-	-	-		35.054,23
Finanziamento agevolato	-	35.054,23	35.054,23	-	-	-	-	-	-		35.054,23
TOSC 27 - AZ AGR LE CINCIOLE	31.250,00	63.360,00	63.360,00	-	-	-	-	-	-	94.610,00	20.484,50
Contributo in conto capitale	7.812,50	12.672,00	12.672,00	-	-	-	-	-	-		20.484,50
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 28 - FATTORIA LA LOGGIA	-	30.708,40	30.708,40	-	-	-	-	-	-	30.708,40	6.141,68
Contributo in conto capitale	-	6.141,68	6.141,68	-	-	-	-	-	-		6.141,68
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 29 - AZ AGR OLIVIERA	4.000,00	211.277,66	211.277,66	-	-	-	-	-	-	215.277,66	43.255,53
Contributo in conto capitale	1.000,00	42.255,53	42.255,53	-	-	-	-	-	-		43.255,53
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-

TABELLA RECANTE L' INTESITA' MASSIMA DELL'AIUTO ESL DETERMINATO PER CIASCUNA COLONNA DAL REGIME DI AIUTI 379/2008

	1A Investimenti nelle aziende agricole	2A Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		3A Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera			4A Investimenti in pubblicità dei prodotti		5A Investimenti in ricerca e sviluppo	Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
Denominazione beneficiario		Totale	40%	Totale	100%	50%	Totale	50%			
TOSC 30 - FATTORIA DI LAMOLE - VOLPAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 31 - AZ AGR I SODI FRATELLI CASINI SRL	-	59.120,00	59.120,00	-	-	-	-	-	-	59.120,00	8.272,00
Contributo in conto capitale	-	8.272,00	8.272,00	-	-	-	-	-	-		8.272,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 32 - AZ AGR CONCADORO	-	131.908,00	131.908,00	-	-	-	-	-	-	131.908,00	26.381,60
Contributo in conto capitale	-	26.381,60	26.381,60	-	-	-	-	-	-		26.381,60
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 33 - FATTORIA VIGNAVECCHIA	30.400,00	52.187,00	52.187,00	-	-	-	-	-	-	82.587,00	36.074,80
Contributo in conto capitale	7.600,00	10.437,40	10.437,40	-	-	-	-	-	-		18.037,40
Finanziamento agevolato	7.600,00	10.437,40	10.437,40	-	-	-	-	-	-		18.037,40
TOSC 34 - AZ AGR PODERE PERSETO S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 35 - AZ AGR MANNUCCI DROAND	50.500,00	53.140,00	53.140,00	-	-	-	-	-	-	103.640,00	23.253,00
Contributo in conto capitale	12.625,00	10.628,00	10.628,00	-	-	-	-	-	-		23.253,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
FALCIANI ANDREA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
LORNANO	17.800,00	13.880,00	13.880,00	-	-	-	-	-	-	31.680,00	7.226,00
Contributo in conto capitale	4.450,00	2.776,00	2.776,00	-	-	-	-	-	-		7.226,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 38 - FATTORIA CALCINAIA	52.500,00	160.896,80	160.896,80	-	-	-	-	-	-	213.396,80	90.608,72
Contributo in conto capitale	13.125,00	32.179,36	32.179,36	-	-	-	-	-	-		45.304,36
Finanziamento agevolato	13.125,00	32.179,36	32.179,36	-	-	-	-	-	-		45.304,36
TOSC 39 - CASTELLO DI CACCHIANO	18.617,00	84.920,00	84.920,00	-	-	-	-	-	-	103.537,00	21.638,25
Contributo in conto capitale	4.654,25	16.984,00	16.984,00	-	-	-	-	-	-		21.638,25
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 40 - POGGIO AL SOLE S.S	-	517.182,00	517.182,00	-	-	-	-	-	-	517.182,00	206.872,80
Contributo in conto capitale	-	103.436,40	103.436,40	-	-	-	-	-	-		103.436,40
Finanziamento agevolato		103.436,40	103.436,40	-	-	-	-	-	-		103.436,40
TOSC 41 - SOC AGR CASTELLO DI LUCIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 42 - AZ AGR VAL DELLE ROSE SRL	235.689,33	2.979.709,76	2.979.709,76	-	-	-	-	-	-	3.215.399,09	654.864,28
Contributo in conto capitale	58.922,33	595.941,95	595.941,95	-	-	-	-	-	-		654.864,28
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 43 - RUSPOLI GIULIO-TENUTA DI LILLIANO	-	82.091,00	82.091,00	-	-	-	-	-	-	82.091,00	16.368,00
Contributo in conto capitale	-	16.368,00	16.368,00	-	-	-	-	-	-		16.368,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 44 - TENUTA DI BIBBIANO SRL	-	51.920,00	51.920,00	-	-	-	-	-	-	51.920,00	10.384,00
Contributo in conto capitale	-	10.384,00	10.384,00	-	-	-	-	-	-		10.384,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 45 - VILLA VIGNAMAGGIO SNC	31.000,00	593.970,21	593.970,21	-	-	-	-	-	-	624.970,21	126.544,04
Contributo in conto capitale	7.750,00	118.794,04	118.794,04	-	-	-	-	-	-		126.544,04
Finanziamento agevolato	7.750,00	118.794,04	118.794,04	-	-	-	-	-	-		
TOSC 46 - AGRICOLA VILLA CERNA S.S	144.859,37	226.987,00	226.987,00	-	-	-	-	-	-	371.846,37	81.612,24
Contributo in conto capitale	36.214,84	45.397,40	45.397,40	-	-	-	-	-	-		81.612,24
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-

	TABELLA RECANTE L' INTESITA' MASSIMA DELL'AIUTO ESL DETERMINATO PER CIASCUNA COLONNA DAL REGIME DI AIUTI 379/2008										
	1A Investimenti nelle aziende agricole	2A Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		3A Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera			4A Investimenti in pubblicità dei prodotti		5A Investimenti in ricerca e sviluppo	Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
Denominazione beneficiario		Totale	40%	Totale	100%	50%	Totale	50%			
TOSC 47 - AZ AGR FONTODI S.S	-	20.200,00	20.200,00	-	-	-	-	-	-	20.200,00	4.040,00
Contributo in conto capitale	-	4.040,00	4.040,00	-	-	-	-	-	-		4.040,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 48 - TENUTA DI COLTIBUONO SRL	603.867,57	347.376,00	347.376,00	-	-	-	-	-	-	951.243,57	220.442,09
Contributo in conto capitale	150.966,89	69.475,20	69.475,20	-	-	-	-	-	-		220.442,09
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 49 - VITICOLA TOSCANA		357.832,00	357.832,00	-	-	-	-	-	-	357.832,00	71.566,40
Contributo in conto capitale	-	71.566,40	71.566,40	-	-	-	-	-	-		71.566,40
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 50 - DIEVOLE S.p.A.	-	1.160.317,74	1.160.317,74	-	-	-	-	-	-	1.160.317,74	461.648,00
Contributo in conto capitale	-	230.824,00	230.824,00	-	-	-	-	-	-		230.824,00
Finanziamento agevolato		230.824,00	230.824,00	-	-	-	-	-	-		230.824,00
TOSC 51 - COLI S.p.A.	-	1.466.536,00	1.466.536,00	-	-	-	-	-	-	1.466.536,00	586.614,40
Contributo in conto capitale	-	293.307,20	293.307,20	-	-	-	-	-	-		293.307,20
Finanziamento agevolato		293.307,20	293.307,20	-	-	-	-	-	-		293.307,20
TOSC 52 - ROCCA DELLE MACIE	-	630.357,17	630.357,17	-	-	-	-	-	-	630.357,17	249.216,00
Contributo in conto capitale	-	124.608,00	124.608,00	-	-	-	-	-	-		124.608,00
Finanziamento agevolato		124.608,00	124.608,00	-	-	-	-	-	-		124.608,00
TOSC 53 - GRUPPO ITALIANO VINI SCARL	47.550,00	481.326,73	481.326,73	-	-	-	-	-	-	528.876,73	216.305,69
Contributo in conto capitale	11.887,50	96.265,35	96.265,35	-	-	-	-	-	-		108.152,85
Finanziamento agevolato	11.887,50	96.265,35	96.265,35	-	-	-	-	-	-		108.152,85
TOSC 55 - EREDI ENZO RASPI	29.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.500,00	7.084,00
Contributo in conto capitale	7.084,00	-	-	-	-	-	-	-	-		7.084,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 56 - AZ AGR CASAVECCHIA	32.000,00	3.840,00	3.840,00	-	-	-	-	-	-	35.840,00	8.768,00
Contributo in conto capitale	8.000,00	768,00	768,00	-	-	-	-	-	-		8.768,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 57 - CAMPINUOVI DI NADIA RIGUCCINI	-	54.228,00	54.228,00	-	-	-	-	-	-	54.228,00	10.845,60
Contributo in conto capitale	-	10.845,60	10.845,60	-	-	-	-	-	-		10.845,60
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 58 - CASINA DI CORNIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VOLPAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 60 - FATTORIA CASALOSTE	-	70.400,00	70.400,00	-	-	-	-	-	-	70.400,00	14.080,00
Contributo in conto capitale	-	14.080,00	14.080,00	-	-	-	-	-	-		14.080,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 61 - AZ AGR LE FIORAIE	30.884,83	272.688,41	272.688,41	-	-	-	-	-	-	303.573,24	124.517,78
Contributo in conto capitale	7.721,21	54.537,68	54.537,68	-	-	-	-	-	-		62.258,89
Finanziamento agevolato	7.721,21	54.537,68	54.537,68	-	-	-	-	-	-		62.258,89
Lorenzi Marco	-	153.577,40	153.577,40	-	-	-	-	-	-	153.577,40	30.715,48
Contributo in conto capitale	-	30.715,48	30.715,48	-	-	-	-	-	-		30.715,48
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 63 - Tenuta Franzinelli Socini Guelfi	15.997,54	162.223,30	162.223,30	-	-	-	-	-	-	178.220,84	72.888,09
Contributo in conto capitale	3.999,39	32.444,66	32.444,66	-	-	-	-	-	-		36.444,05
Finanziamento agevolato	3.999,39	32.444,66	32.444,66	-	-	-	-	-	-		36.444,05
TOSC 64 - TENUTA DI RISECCOLI DI NURZIA SRL		-	-	-	-	-	-	-	-		-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
RIPA	10.120,00	56.760,00	56.760,00	-	-	-	-	-	-	66.880,00	13.882,00
Contributo in conto capitale	2.530,00	11.352,00	11.352,00	-	-	-	-	-	-		13.882,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-

	TABELLA RECANTE L' INTESITA' MASSIMA DELL'AIUTO ESL DETERMINATO PER CIASCUNA COLONNA DAL REGIME DI AIUTI 379/2008									Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A Investimenti nelle aziende agricole	2A Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		3A Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera			4A Investimenti in pubblicità dei prodotti		5A Investimenti in ricerca e sviluppo		
Denominazione beneficiario		Totale	40%	Totale	100%	50%	Totale	50%			
TOSC 66 - SELVOLINI SAS	35.170,00	146.664,53	146.664,53	-	-	-	-	-	-	181.834,53	38.125,41
Contributo in conto capitale	8.792,50	29.332,91	29.332,91	-	-	-	-	-	-		38.125,41
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 67 - TORRACCIA DI PRESURA SRL	30.000,00	36.180,00	36.180,00	-	-	-	-	-	-	66.180,00	14.736,00
Contributo in conto capitale	7.500,00	7.236,00	7.236,00	-	-	-	-	-	-		14.736,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
Pozzesi	-	103.849,50	103.849,50	-	-	-	-	-	-	103.849,50	20.769,90
Contributo in conto capitale	-	20.769,90	20.769,90	-	-	-	-	-	-		20.769,90
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
GIUSEPPE	6.580,00	145.479,00	145.479,00	-	-	-	-	-	-	152.059,00	60.544,00
Contributo in conto capitale	1.645,00	28.627,00	28.627,00	-	-	-	-	-	-		30.272,00
Finanziamento agevolato	1.645,00	28.627,00	28.627,00	-	-	-	-	-	-		30.272,00
TOSC 70 - AZ AGR ALESSI EMILIANO	16.650,00	378.527,98	378.527,98	-	-	-	-	-	-	395.177,98	159.736,19
Contributo in conto capitale	4.162,50	75.705,60	75.705,60	-	-	-	-	-	-		79.868,10
Finanziamento agevolato	4.162,50	75.705,60	75.705,60	-	-	-	-	-	-		79.868,10
RENTENNANO	239.569,04	-	-	-	-	-	-	-	-	239.569,04	59.892,26
Contributo in conto capitale	59.892,26	-	-	-	-	-	-	-	-		59.892,26
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 72 - VILLA PALAZZO SRL	-	468.000,00	468.000,00	-	-	-	-	-	-	468.000,00	187.200,00
Contributo in conto capitale	-	93.600,00	93.600,00	-	-	-	-	-	-		93.600,00
Finanziamento agevolato		93.600,00	93.600,00	-	-	-	-	-	-		93.600,00
TOSC 73 - NETTUNO SRL	198.000,00	477.680,00	477.680,00	-	-	-	-	-	-	675.680,00	290.072,00
Contributo in conto capitale	49.500,00	95.536,00	95.536,00	-	-	-	-	-	-		145.036,00
Finanziamento agevolato	49.500,00	95.536,00	95.536,00	-	-	-	-	-	-		145.036,00
TOSC 74 - CASTELLO DELLA PANERETTA	33.916,00	268.562,00	268.562,00	-	-	-	-	-	-	302.478,00	62.191,40
Contributo in conto capitale	8.479,00	53.712,40	53.712,40	-	-	-	-	-	-		62.191,40
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 75 - FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA	17.500,00	234.240,54	234.240,54	-	-	-	-	-	-	251.740,54	102.446,22
Contributo in conto capitale	4.375,00	46.848,11	46.848,11	-	-	-	-	-	-		51.223,11
Finanziamento agevolato	4.375,00	46.848,11	46.848,11	-	-	-	-	-	-		51.223,11
TOSC 76 - CASTELLO DI VERRAZZANO	266.544,00	326.695,00	326.695,00	-	-	-	-	-	-	593.239,00	131.975,00
Contributo in conto capitale	66.636,00	65.339,00	65.339,00	-	-	-	-	-	-		131.975,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 77 - CASA VINICOLA FRATELLI NISTRI SAS	-	741.645,70	741.645,70	-	-	-	-	-	-	741.645,70	296.658,28
Contributo in conto capitale	-	148.329,14	148.329,14	-	-	-	-	-	-		148.329,14
Finanziamento agevolato		148.329,14	148.329,14	-	-	-	-	-	-		148.329,14
TOSC 78 - CASTELLO DI QUERCETO S.p.A.	-	467.286,21	467.286,21	-	-	-	-	-	-	467.286,21	186.914,48
Contributo in conto capitale	-	93.457,24	93.457,24	-	-	-	-	-	-		93.457,24
Finanziamento agevolato		93.457,24	93.457,24	-	-	-	-	-	-		93.457,24
TOSC 79 - BASILICA CAFAGGIO SRL	25.000,00	472.452,57	472.452,57	-	-	-	-	-	-	497.452,57	100.740,51
Contributo in conto capitale	6.250,00	94.490,51	94.490,51	-	-	-	-	-	-		100.740,51
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 81 - CASTELLO D'ALBOLA SS	153.811,20	225.696,49	225.696,49	-	-	-	-	-	-	379.507,69	161.832,00
Contributo in conto capitale	38.452,80	42.463,20	42.463,20	-	-	-	-	-	-		80.916,00
Finanziamento agevolato	38.452,80	42.463,20	42.463,20	-	-	-	-	-	-		80.916,00
TOSC 82 - FELSINA S.p.A.	-	1.860.090,73	1.860.090,73	-	-	-	-	-	-	1.860.090,73	744.036,29
Contributo in conto capitale	-	372.018,15	372.018,15	-	-	-	-	-	-		372.018,15
Finanziamento agevolato		372.018,15	372.018,15	-	-	-	-	-	-		372.018,15

	TABELLA RECANTE L' INTESITA' MASSIMA DELL'AIUTO ESL DETERMINATO PER CIASCUNA COLONNA DAL REGIME DI AIUTI 379/2008										
	1A Investimenti nelle aziende agricole	2A Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		3A Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera			4A Investimenti in pubblicità dei prodotti		5A Investimenti in ricerca e sviluppo	Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
Denominazione beneficiario		Totale	40%	Totale	100%	50%	Totale	50%			
SRL	-	1.394.945,61	1.394.945,61	-	-	-	-	-	-	1.394.945,61	278.989,12
Contributo in conto capitale	-	278.989,12	278.989,12	-	-	-	-	-	-		278.989,12
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOSC 84 - FATTORIA VILLA DI BARBERINO	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	14.000,00
Contributo in conto capitale	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		7.000,00
Finanziamento agevolato	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		7.000,00
VEN 01 - U.VI.VE.	-	-	-	4.025.923,18	4.009.761,49	16.161,69	935.543,60	935.543,60	1.480.450,90	6.441.917,69	5.728.138,72
Contributo in conto capitale	-	-	-	4.013.801,91	4.009.761,49	4.040,42	233.885,90	233.885,90	1.480.450,90		5.728.138,72
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
DOC ARCOLE	-	-	-	34.988,55	34.988,55	-	20.000,00	20.000,00	16.552,67	71.541,22	56.540,75
Contributo in conto capitale	-	-	-	34.988,08	34.988,08	-	5.000,00	5.000,00	16.552,67		56.540,75
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
SOAVE E RECIOTO DI SOAVE	-	-	-	70.136,10	70.136,10	-	40.000,00	40.000,00	33.107,33	143.243,43	113.243,43
Contributo in conto capitale	-	-	-	70.136,10	70.136,10	-	10.000,00	10.000,00	33.107,33		113.243,43
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
DURELLO DOC	-	-	-	34.988,55	34.988,55	-	20.000,00	20.000,00	16.552,67	71.541,22	56.540,75
Contributo in conto capitale	-	-	-	34.988,08	34.988,08	-	5.000,00	5.000,00	16.552,67		56.540,75
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
DOC DEI VINI COLLI EUGANEI	-	-	-	104.760,05	104.760,05	-	30.000,00	30.000,00	91.937,00	226.697,05	204.197,05
Contributo in conto capitale	-	-	-	104.760,05	104.760,05	-	7.500,00	7.500,00	91.937,00		204.197,05
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
MONTELLO E COLLI ASOLANI"	-	-	-	18.675,04	18.675,04	-	-	-	17.373,79	36.048,83	36.048,83
Contributo in conto capitale	-	-	-	18.675,04	18.675,04	-	-	-	17.373,79		36.048,83
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 07 - GALLO GIANCARLA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 08 - AZ AGR SADOCCO TERESA	44.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.390,00	22.195,00
Contributo in conto capitale	11.097,50	-	-	-	-	-	-	-	-		11.097,50
Finanziamento agevolato	11.097,50	-	-	-	-	-	-	-	-		11.097,50
VEN 10 - BIASIO NATALINO	62.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.000,00	15.500,00
Contributo in conto capitale	15.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		15.500,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 11 - AZ AGR MONTE CASTELLARO S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 12 - BARCHESSA LOREDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 13 - SANSOVINO VIGNETI E CANTINE SCARL	-	834.263,00	834.263,00	-	-	-	-	-	-	834.263,00	333.705,20
Contributo in conto capitale	-	166.852,60	166.852,60	-	-	-	-	-	-		166.852,60
Finanziamento agevolato		166.852,60	166.852,60	-	-	-	-	-	-		166.852,60
VEN 14 - AZ AGR LA PIOPPA S.S	55.100,00	5.600,00	5.600,00	-	-	-	-	-	-	60.700,00	14.895,00
Contributo in conto capitale	13.775,00	1.120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-		14.895,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 15 - AGNOLETTI IDA	30.950,00	10.281,60	10.281,60	-	-	-	-	-	-	41.231,60	9.793,82
Contributo in conto capitale	7.737,50	2.056,32	2.056,32	-	-	-	-	-	-		9.793,82
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-

	TABELLA RECANTE L' INTESITA' MASSIMA DELL'AIUTO ESL DETERMINATO PER CIASCUNA COLONNA DAL REGIME DI AIUTI 379/2008										
	1A Investimenti nelle aziende agricole	2A Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		3A Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera			4A Investimenti in pubblicità dei prodotti		5A Investimenti in ricerca e sviluppo	Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
Denominazione beneficiario		Totale	40%	Totale	100%	50%	Totale	50%			
VEN 16 - AZ AGR STRAZZACAPPA GIANN	35.033,33	232.307,29	232.307,29	-	-	-	-	-	-	267.340,62	110.439,58
Contributo in conto capitale	8.758,33	46.461,46	46.461,46	-	-	-	-	-	-		55.219,79
Finanziamento agevolato	8.758,33	46.461,46	46.461,46	-	-	-	-	-	-		55.219,79
VEN 17 - AZ AGR VIGNA PARADISO S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 18 - POZZOBON EMILIO S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 19 - AZ AGR COSTALUNGA S.S	59.138,00	25.920,00	25.920,00	-	-	-	-	-	-	85.058,00	19.968,50
Contributo in conto capitale	14.784,50	5.184,00	5.184,00	-	-	-	-	-	-		19.968,50
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 20 - AZ VITIVICOLA MURARO SEVERINO SS	43.150,00	401.500,00	401.500,00	-	-	-	-	-	-	444.650,00	182.175,00
Contributo in conto capitale	10.787,50	80.300,00	80.300,00	-	-	-	-	-	-		91.087,50
Finanziamento agevolato	10.787,50	80.300,00	80.300,00	-	-	-	-	-	-		91.087,50
VEN 21 - AZ AGR SERAFINI & VIDOTTO	37.800,00	282.752,55	282.752,55	-	-	-	-	-	-	320.552,55	66.000,51
Contributo in conto capitale	9.450,00	56.550,51	56.550,51	-	-	-	-	-	-		66.000,51
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 22 - AZ AGR CONTE LOREDAN GASPARIN	10.558,33	163.450,00	163.450,00	-	-	-	-	-	-	174.008,33	35.329,58
Contributo in conto capitale	2.639,58	32.690,00	32.690,00	-	-	-	-	-	-		35.329,58
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
EUGANEI SCARL	-	871.950,20	871.950,20	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	888.950,20	365.780,08
Contributo in conto capitale	-	174.390,04	174.390,04	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-		191.390,04
Finanziamento agevolato		174.390,04	174.390,04	-	-	-	-	-	-		174.390,04
VEN 25 - MONTELVINI S.p.A.	-	947.468,10	947.468,10	-	-	-	-	-	-	947.468,10	378.987,24
Contributo in conto capitale	-	189.493,62	189.493,62	-	-	-	-	-	-		189.493,62
Finanziamento agevolato		189.493,62	189.493,62	-	-	-	-	-	-		189.493,62
VEN 26 - CANTINE DEI COLLI BERICI SCARL	-	672.590,00	672.590,00	-	-	-	-	-	-	672.590,00	134.518,00
Contributo in conto capitale	-	134.518,00	134.518,00	-	-	-	-	-	-		134.518,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 28 - BIONDO JEO DI DE LUCCHI MARINI A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 29 - TENUTA MULIN DI MEZZO	-	25.043,00	25.043,00	-	-	-	-	-	-	25.043,00	5.000,00
Contributo in conto capitale	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-		5.000,00
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 30 - AZ AGR.COLLE MATTARA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 31 - AZ AGR CA' LUSTRA S.S	155.123,81	168.171,27	168.171,27	-	-	-	-	-	-	323.295,08	144.830,41
Contributo in conto capitale	38.780,95	33.634,25	33.634,25	-	-	-	-	-	-		72.415,21
Finanziamento agevolato	38.780,95	33.634,25	33.634,25	-	-	-	-	-	-		72.415,21
VEN 32 - AZ AGR DOMINIO DI BAGNOLI S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Finanziamento agevolato		-	-	-	-	-	-	-	-		-
VEN 33 - CANTINA VALDADIGE SCARL	-	442.624,78	442.624,78	-	-	-	-	-	-	442.624,78	177.049,91
Contributo in conto capitale	-	88.524,96	88.524,96	-	-	-	-	-	-		88.524,96
Finanziamento agevolato	-	88.524,96	88.524,96	-	-	-	-	-	-		88.524,96
TOTALE INVESTIMENTI AMMISSIBILI	3.400.959,29	24.676.230,91	24.676.230,91	10.001.945,45			-		2.224.859,14	42.784.993,88	21.927.573,10
TOTALE AGEVOLAZIONI	1.128.423,87	7.972.279,55	7.972.279,55	9.749.440,94	9.505.018,21	244.422,73	979.113,65	979.113,65	2.224.859,14	-	21.927.573,10
TOTALE Contributo in conto capitale	849.321,20	4.925.787,50	4.925.787,50	9.629.249,79	9.505.018,21	124.231,58	620.249,77	620.249,77	2.224.859,14	-	18.249.467,40
TOTALE Finanziamento agevolato	279.102,67	3.046.492,05	3.046.492,05	120.191,15	-	120.191,15	358.863,87	358.863,87	-	-	3.678.105,70

13A00352
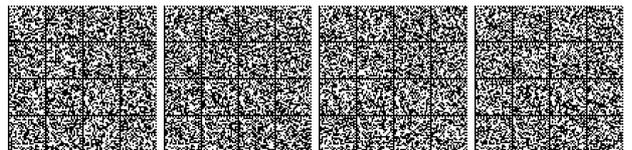
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribavirina Teva» e «Ribavirina Teva Pharma BV».

Con la determinazione n. aSM - 2/2012 - 907 BIS del 20 dicembre 2012 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio della TEVA PHARMA B.V. per i medicinali sotto elencati:

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA

Confezione: 039363015/E

Descrizione: «200 MG - CAPSULE RIGIDE -USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVDC)» 84 CAPSULE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA

Confezione: 039363027/E

Descrizione: «200 MG -CAPSULE RIGIDE -USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVDC)» 140 CAPSULE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA

Confezione: 039363039/E

Descrizione: «200 MG -CAPSULE RIGIDE -USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVDC)» 168 CAPSULE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA

Confezione: 039363041/E

Descrizione: «200 MG -CAPSULE RIGIDE -USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVDC)» 112 CAPSULE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617030/E

Descrizione: «200 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 42 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617042/E

Descrizione: «200 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 56 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617055/E

Descrizione: «200 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 84 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617079/E

Descrizione: «200 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 140 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617081/E

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 168 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617093/E

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 14 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617105/E

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 28 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617117/E

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 42 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617129/E

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 56 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617131/E

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 84 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617143

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 112 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617156/E

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 140 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617168/E

Descrizione: «400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 168 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617016/E

Descrizione: «200 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 14 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617028/E

Descrizione: «200 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 28 COMPRESSE

Medicinale: RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV

Confezione: 039617067/E

Descrizione: «200 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM-USO ORALE-BLISTER (PVC/PE/PVAC)» 112 COMPRESSE

13A00305

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Purinethol»

Estratto determinazione V&A/2130/2012 del 18 dicembre 2012

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD con sede legale e domicilio in Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue - Greenford - Middlesex UB6 0NN (Gran Bretagna).

Medicinale: PURINETHOL.

Variazione A.I.C.: Richiesta Prolungamento Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «PURINETHOL»:

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 010344012 - «50 mg compresse» 25 compresse

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della determinazione concernente la modifica stampati V&A/982 dell'11 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 S.O. n. 167 del 6 agosto 2012, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale.

13A00306

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento FV n. 187/2012 dell'8 ottobre 2012 relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Dis Cinil Complex» con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 266 del 14 novembre 2012, supplemento ordinario n. 202, concernente il "Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale DIS CINIL COMPLEX con conseguente modifica stampati", a pagina 163, deve essere modificato parte del primo capoverso,

da:

con scadenza il 1° giugno 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti,

a:

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

13A00324

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento FV/192/2012 dell'8 ottobre 2012 relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Bechilar» con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 266 del 14 novembre 2012, concernente il "Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale BECHILAR con conseguente modifica stampati", a pagina 167, deve essere modificato il numero della confezione:

da:

018130 017 - 3 mg/ml sciroppo, flacone 100 ml

a:

018130 029 - 3 mg/ml sciroppo, flacone 100 ml

13A00325

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento FV n. 88 del 12 aprile 2012 relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Farvicett» con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 117 del 21 maggio 2012, supplemento ordinario n. 102, concernente il "Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale FARVICETT con conseguente modifica stampati", a pagina 17, deve essere modificato, nell'elenco delle confezioni:

da:

032644078 - 0,015% + 0,15% soluzione cutanea 400 buste da 20 ml

a:

032644078 - 0,015% + 0,15% soluzione cutanea 400 buste da *25 ml*

13A00326

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento FV/201/2012 del 10 ottobre 2012 relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Elidoxil», con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 286 del 7 dicembre 2012, concernente il "Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento del medicinale ELIDOXIL, con conseguente modifica stampati", a pagina 47, deve essere modificato parte del primo capoverso,

da:

con scadenza il 27 aprile 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti

a:

è rinnovata con un periodo di validità di cinque anni a decorrere dal 27 aprile 2012, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

13A00327

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Deposito per la consultazione del progetto di 2ª variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige.

Si rende noto che il "Progetto di 2^ Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006", adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2012 del 9 novembre 2012, la relativa documentazione e la delibera di adozione, sono depositati presso le sedi delle seguenti Amministrazioni:

- Autorità di bacino del fiume Adige, Piazza Vittoria 5 — Trento;

- Regione del Veneto (1. Direzione difesa del suolo e protezione civile - Calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia / 2. Genio Civile di Verona - P.le Cadorna, 2 - Verona / 3. Genio Civile di Vicenza - Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza);

- Provincia di Verona (Servizio Urbanistica - Via delle Franceschine, 10 - Verona); - Provincia di Vicenza (Ufficio Difesa del suolo - Contrà San Marco, 30 Vicenza).

Chiunque vi abbia interesse può prendere visione di detto Progetto di variante e consultare la relativa documentazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* e per i quarantacinque giorni successivi.

Presso le sedi di consultazione sopra elencate è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Le eventuali osservazioni al Progetto di Variante, entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, possono essere inoltrate alla Regione del Veneto o direttamente annotate sul registro predisposto presso le sedi di consultazione sopra elencate.

Il Progetto di variante può essere, altresì, consultato sul sito www.bacino-adige.it

13A00350

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Proroga delle misure di salvaguardia del piano di bacino del fiume Arno, stralcio «bilancio idrico».

Ai sensi di quanto previsto all'art. 65 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., si rende noto che, nelle more dell'approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio Idrico", è stata prorogata al 31 dicembre 2013 la vigenza delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 e relativi allegati delle misure di Piano, adottate in via definitiva con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 221 del 18 luglio 2012. Il testo delle misure di salvaguardia è consultabile sul sito web dell'Autorità www.adbarno.it , nella parte relativa al Piano stralcio "Bilancio Idrico".

13A00349

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento di consultazione pubblica per modifiche ed integrazioni alla delibera n. 255/11/CONS recante "Classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale".

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in data 8 gennaio 2013 sul proprio sito internet all'indirizzo www.agcorm.it la delibera n. 629/12/CONS, recante: Avvio del procedimento di consultazione pubblica per modifiche ed integrazioni alla delibera n. 255/11/CONS recante «Classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale», unitamente all'allegato A (Modalità di consultazione) e all'allegato B (Documento di consultazione).

13A00351

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo KIWA Italia S.p.A., in San Vendemiano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 19 dicembre 2012, l'Organismo «KIWA Italia S.p.a.» con sede in San Vendemiano (TV) - Via Treviso n. 32/24 - cap 31020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «camini, condotti e prodotti specifici» come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilifuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

13A00315

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Udine.

Con decreto interdirettoriale n. 85/2/5/2012 del 6 luglio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti gli ex sbarramenti difensivi «Molino del Vicario» e «San Bernardo», site nel Comune di Udine, riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 1 mappali n 110-218 e 219, foglio n. 2 mappali n. 151-402-403-404-405-406-407-408-409-410 e 411, foglio n. 3 mappale n 632, foglio n. 27 mappali n. 539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550 e 553, foglio n. 44 mappali n. 115-116 e 118, per una superficie complessiva di mq. 19.640, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00195

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Torreano.

Con decreto interdirettoriale n. 86/2/5/2012 del 6 luglio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex fortificazione permanente denominata «Bocchetta dì Calla», site nel Comune di Torreano (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 4 mappali n. 308-309-310 e 311, foglio n. 5 mappali n. 360-361-362-363-364-365-366-367-368-369 e 370, per una superficie complessiva di mq. 5.620, intestate al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00196

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Tarvisio.

Con decreto interdirettoriale n. 90/2/5/2012 del 6 settembre 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione demaniale facente parte dell'immobile denominato "Ex acquedotto militare", sita nel Comune di Tarvisio (Udine), riportata nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 5 particella n. 1200, per una superficie complessiva di mq. 17, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00197
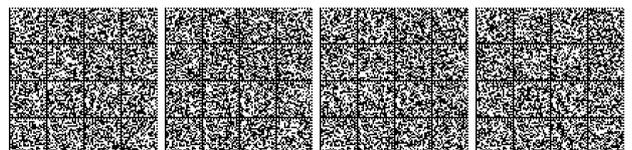
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Pavia di Udine.

Con decreto interdirettoriale n. 34/2/5/2012 del 13 gennaio 2012, successivamente modificato con decreto interdirettoriale n. 89/2/5/2012 del 6 settembre 2102, nella parte in cui l'immobile denominato «Lovaria» è stato erroneamente indicato come «Lusevera», è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle ex opere difensive denominate «Sud Percoto» e porzione dell'immobile denominato «Lovaria», site nel Comune di Pavia di Udine (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 10 mappali n. 1 e 2, foglio n. 37 mappali a 531-549 e 648, foglio n. 42 mappali n. 189-190-191-192-193-194-195-211-212 e 213 per una superficie complessiva di mq. 9.020, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00198

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Lucinico.

Con decreto interdirettoriale n. 91/2/5/2012 del 7 settembre 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere facenti parte dell'ex fortificazione permanente denominata "Quota 54", site nel Comune di Lucinico (GO), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 11 particelle n. 1/2-2/5-2/6 e 4/2, foglio n. 19 particelle n. 2189/1-2189/2-2173 e 2176/2, per una superficie complessiva di mq. 1.373, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00316

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Demonte.

Con decreto direttoriale n. 93/2/5/2012 del 17 settembre 2012 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada n. 338 denominata "Demonte - Bandia, tronco San Giacomo - Colle Valcavera Km. 13,000", sita nel territorio del Comune di Demonte (CN).

13A00317

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Codroipo.

Con decreto interdirettoriale n. 84/2/5/2012 del 6 luglio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato ex corpo di guardia "Delizia Est", sito nel Comune di Codroipo (UD), riportato nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 22 particelle a 2 e 205, per una superficie complessiva di mq. 5.630, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00319

Individuazione degli immobili assegnati all'Amministrazione della Difesa non più utili per finalità istituzionali, da riconsegnare all'Agenzia del Demanio.

Con decreto direttoriale n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, poi confluito nell'art. 23-*ter*, comma 8-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sono stati individuati i beni immobili assegnati all'Amministrazione della Difesa non più utili per finalità istituzionali, da riconsegnare all'Agenzia del Demanio.

I suddetti immobili, riportati nell'allegato "A" del decreto direttoriale sopracitato, entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dal citato art. 23-*ter*, comma 8-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ovvero dall'art. 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione.

Con lo stesso decreto, gli immobili elencati nell'allegato "B", sono stati espunti dai decreti direttoriali n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010 e n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010.
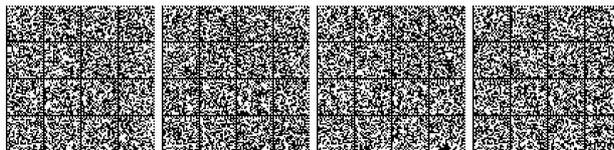
Allegato "A" al Decreto n. 88/2/5/2012

IMMOBILI DA CONSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LE FINALITA' DELL'ART. 2, COMMA 8-quater DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2012, N. 87.

N.	Regione	Comune	Denominazione	Indirizzo/Località
1	ABRUZZO	SULMONA (AQ)	CASERMA DE AMICIS	Via Gramsci, snc
2	CALABRIA	CATANZARO	OSPEDALE MILITARE GIA' CASERMA OSSERVANZA	Piazza Stocco già Via Osservanza
3	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	CASERMA VITTORIO EMANUELE III	Via Rossetti 76
4	FRIULI VENEZIA GIULIA	AQUILEIA (UD)	CASERMA BRANDOLIN	Strada Terzo di Aquileia
5	FRIULI VENEZIA GIULIA	PALMANOVA (UD)	CASERMA MONTEZEMOLO	Borgo Aquileia
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASERMA CAVARZERANI	Via Cividale
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASERMA FRIULI (Con esclusione dell'edificio già in uso alla GdF)	Via Pastrengo 31
8	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALAZZO SCHIAVI	Via Savorgnana, 28
9	LIGURIA	VENTIMIGLIA (IM)	CASERMA "BLIGNY"	Via Asprosio
10	LOMBARDIA	LEGNANO (MI)	CASERMA CADORNA	Via Cadorna 75
11	LOMBARDIA	MILANO	CASERMA MAMELI	Viale Suzzani, 125
12	LOMBARDIA	MILANO	PIAZZA D'ARMI	Via Delle Forze Armate
13	PIEMONTE	TORINO	CASERMA CESARE DI SALUZZO	Corso Valdocco 7 - Viale San Domenico - Via del Carmine
14	PIEMONTE	TORINO	CASERMA LA MARMORA	Via Asti 22
15	PIEMONTE	VENARIA (TO)	PALAZZINE A-B EX CASERMA GAMERRA	Piazza della Repubblica
16	SICILIA	PALERMO	EX CARCERE MILITARE	Corso Pisani, 201
17	TOSCANA	SCANDICCI (FI)	CASERMA GONZAGA	Via di Scandicci 320a
18	VENETO	FELTRE (BL)	CASERMA ZANNETTELLI	Viale Mazzini 5
19	VENETO	PADOVA	CASERMA ROMAGNOLI	Via Chiesanova 141
20	VENETO	PADOVA	PALAZZO RINALDI	Via Rinaldo Rinaldi, 26
21	VENETO	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	CASERMA MONTE GRAPPA	Via Antonio Marinoni
22	VENETO	VERONA	COMPRENSORIO S.CATERINA A	Via Pestrini 58

Allegato "B" al Decreto n. 88/2/5/2012

IMMOBILI DA ESPUNGERE DAI DECRETI DIRETTORIALI
N. 1/2/5/2010 DEL 5 MARZO 2010 E N. 13/2/5/2010 DELL'8 SETTEMBRE 2010.

N.	Regione	Comune	Denominazione	Indirizzo/Località	Note
1	ABRUZZO	SULMONA (AQ)	CASERMA DE AMICIS	Via Gramsci, snc	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
2	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	CASERMA VITTORIO EMANUELE III	Via Rossetti 76	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
3	FRIULI VENEZIA GIULIA	AQUILEIA (UD)	CASERMA BRANDOLIN	Strada Terzo di Aquileia	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
4	FRIULI VENEZIA GIULIA	PALMANOVA (UD)	CASERMA MONTEZEMOLO	Borgo Aquileia	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
5	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASERMA CAVARZERANI	Via Cividale	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASERMA FRIULI (Con esclusione dell'edificio già in uso alla GdF)	Via Pastrengo 31	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
7	LOMBARDIA	LEGNANO (MI)	CASERMA CADORNA	Via Cadorna 75	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
8	LOMBARDIA	MILANO	CASERMA MAMELI	Viale Suzzani, 125	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
9	LOMBARDIA	MILANO	PIAZZA D'ARMI	Via Delle Forze Armate	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
10	PIEMONTE	TORINO	CASERMA CESARE DI SALUZZO	Corso Valdocco 7 - Viale San Domenico - Via del Carmine	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
11	PIEMONTE	TORINO	CASERMA LA MARMORA	Via Asti 22	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
12	PIEMONTE	VENARIA (TO)	PALAZZINE A-B EX CASERMA GAMERRA	Piazza della Repubblica	Decreto n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010.
13	SICILIA	PALERMO	EX CARCERE MILITARE	Corso Pisani, 201	Decreto n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010.
14	TOSCANA	SCANDICCI (FI)	CASERMA GONZAGA	Via di Scandicci 320a	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
15	VENETO	FELTRE (BL)	CASERMA ZANNETTELLI	Viale Mazzini 5	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
16	VENETO	PADOVA	CASERMA ROMAGNOLI	Via Chiesanova 141	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
17	VENETO	PADOVA	PALAZZO RINALDI	Via Rinaldo Rinaldi, 26	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.
18	VENETO	VERONA	COMPRENSORIO S.CATERINA A	Via Pestrini 58	Decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010.

13A00320
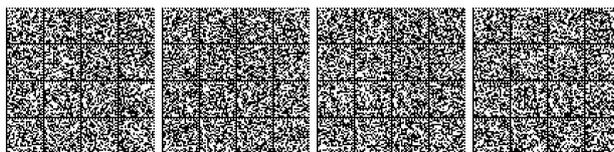
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.". (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 212/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012).

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

- alla pagina 633, prima colonna, articolo 6, comma 6, anziché: "6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative", leggasi: "6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri *e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*, variazioni compensative".

13A00424

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 30 novembre 2012, n. 240, recante: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.". (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 dell'11 gennaio 2013).

Il titolo della legge citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 1 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.".

13A00401

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-013) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.